Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Giovedì, 8 marzo 1934 - Anno XII** **Numero 57**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

Le rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914	DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI	Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,45, in udienza solenne, S. E. il signor barone Federico Villani di Castello Pillonico il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Ungheria, nonchè quelle di richiamo del Suo predecessore.

Roma, addì 4 marzo 1934 - Anno XII

(5657)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2376.
Modifiche allo statuto della Regia scuola superiore di architettura di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola superiore di architettura di Roma, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2837, e modificato con Regi decreti 31 ottobre 1929, numero 2478, 30 ottobre 1930, n. 1775, e 27 ottobre 1932, n. 2095;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia scuola superiore d'architettura predetta;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola superiore d'architettura di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti suddetti, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Le norme del titolo III, comprendenti gli articoli 26 a 28 sono sostituite dalle seguenti, che comprendono gli articoli 26 a 33, intendendosi in conseguenza modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

« *Scuole di perfezionamento.*

Art. 26.

E' istituita presso la Regia scuola superiore di architettura una Scuola di perfezionamento per lo studio dei monumenti, avente per scopo generale la conoscenza artistica e la cultura storica e tecnica con criteri scientifici sull'architettura monumentale, e per scopo specifico la preparazione del personale di architetti per gli uffici della Regia sopraintendenza ai monumenti.
Il Consiglio della Scuola di perfezionamento per lo studio dei monumenti è costituito dei professori che insegnano le discipline indicate nell'articolo seguente.
Direttore della Scuola è il professore di rilievi e restauro dei monumenti.

Art. 27.

Il corso della Scuola dura un anno.
Alla Scuola possono iscriversi i laureati in architettura.
Le materie che compongono il corso della Scuola sono le seguenti, in prosecuzione ed a complemento di quelle impartite nella Regia scuola superiore di architettura:
studio storico-tecnico-artistico dei monumenti;
nozioni di archeologia e tecnica degli scavi archeologici;
rilievi e restauro dei monumenti.

I predetti studi possono essere integrati da brevi corsi di conferenze su nozioni legislative riguardanti le belle arti e su altri speciali argomenti, da visite ed escursioni.

Art. 28.

Dopo gli esami di profitto sulle singole materie gl'iscritti alla Scuola sostengono un esame di diploma consistente nella discussione orale di una tesi da loro compilata. A coloro che hanno superato detto esame viene rilasciato uno speciale diploma.

Art. 29.

E' istituita altresì presso la Regia scuola superiore di architettura, in accordo con la Regia scuola d'ingegneria di Roma, una Scuola di perfezionamento in urbanistica che è comune ai due Istituti.
Il Consiglio della Scuola di perfezionamento in urbanistica è costituito dei professori che insegnano le discipline indicate nell'articolo seguente.
Direttore della Scuola è il più anziano in grado degl'insegnanti predetti.

Art. 30.

Il corso degli studi della Scuola ha la durata di un anno.
Alla Scuola possono iscriversi i laureati in architettura ed i laureati in ingegneria.
Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° elementi di urbanistica (per coloro che non hanno seguito l'insegnamento e superato l'esame durante il corso per la laurea);
2° applicazioni urbanistiche;
3° traffico ed impianti urbanistici;
4° legislazione urbanistica.
A complemento dei detti insegnamenti possono essere tenute conferenze o cicli di conferenze su argomenti affini.

Art. 31.

Alla fine del corso gli iscritti debbono sostenere e superare gli esami di profitto e l'esame di diploma.
L'esame di diploma consiste nella discussione di un progetto di piano regolatore o di particolare sistemazione edilizia, redatto dal candidato, ed inoltre nella discussione di una tesi orale concernente una delle materie d'insegnamento.
Ai laureati in architettura, che abbiano superato l'esame di diploma, il direttore della Regia scuola superiore di architettura rilascia il diploma di perfezionamento.

Art. 32.

Le Commissioni giudicatrici degli esami di profitto e di diploma sono composte rispettivamente di tre e di cinque membri scelti fra i professori o cultori delle discipline che si impartiscono in ciascuna delle Scuole di perfezionamento.

Art. 33.

Per ciascuna Scuola di perfezionamento è dovuta la tassa d'iscrizione in L. 200, da pagarsi alla Regia scuola di architettura, oltre la tassa di diploma di L. 200 da versarsi all'erario ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 172. — MANCINI.

LEGGE 5 febbraio 1934, n. 313.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme sull'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2 del decreto, aggiungere il seguente capoverso:

« In via transitoria per i lavori da eseguire in base ai contratti stipulati prima del 26 settembre 1933, sarà consentito l'impiego di agglomeranti cementizi secondo la definizione delle nuove norme, purchè tali agglomeranti abbiano le resistenze e le caratteristiche uguali a quelle dei cementi prescritti nei sopradetti contratti ».

Alle « Prescrizioni » annesse al decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nella parte I-II « Metodi di prova ».

Il secondo comma del n. 3 è sostituito dal seguente:

« La prova si esegue su due campioni di 50 grammi ciascuno di legante essiccato preventivamente a 100°-110° C., fino a peso costante ».

L'ultimo comma del n. 3 è sostituito dal seguente:

« Il grado di finezza di macinazione si esprime col peso del residuo nel relativo setaccio rapportato in percentuale al peso complessivo del legante impiegato nella prova ».

L'ultimo comma del n. 5 è sostituito dal seguente:

« Tutte le operazioni debbono essere fatte in un ambiente a temperatura compresa fra 15° e 20° C., ed entro questi limiti deve essere compresa la temperatura dell'acqua, della scatola e del legante ».

Il secondo comma del n. 6 è sostituito dal seguente:

« La pasta normale del legante da provare è collocata nella medesima scatola, che ha servito per determinare la sua consistenza ed è mantenuta durante tutto il periodo di prova in luogo umido, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole e ad una temperatura compresa tra il 15° e 20° C. ».

Il primo comma del n. 7 è sostituito dal seguente:

« Per sabbia normale da impiegare nella confezione delle malte per le prove dei leganti idraulici, s'intende quella prelevata dal Po a monte della città di Torino ».

Nel quinto comma del n. 8 alle parole « mola rotante di compressione » sono sostituite le parole: « mola rotante di rimescolamento ».

L'ultimo comma del n. 9 è sostituito dal seguente:

« Per le prove di resistenza a trazione su pasta normale, valgono, per quanto riguarda la conservazione dei provini nell'acqua, l'apparecchio di rottura, le modalità citate per le analoghe prove su malta 1:3 confezionata con legante a lenta presa. La rottura dei provini deve aver luogo entro 30 minuti od appena tolti dalle vasche di stagionatura e alle scadenze di ore 1, giorni 3, 7, contati dal momento della preparazione dell'impasto ».

Nel n. 12, innanzi alle parole del primo sottotitolo: « Prove di resistenza a trazione ed a pressione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa » è posta la lettera « *a*) »; innanzi alle parole del secondo sottotitolo: « Prove di resistenza a flessione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa », è posta la lettera « *b*) »; le parole « Prove di indeformabilità delle calci idrauliche od eminentemente idrauliche » formano un terzo sottotitolo innanzi al quale è posta la lettera « *c*) »; all'ultimo comma poi è premesso come sottotitolo con la lettera « *d*) » il seguente: « Prove per speciali esigenze ».

Nello stesso n. 12 la formula per calcolare la tensione unitaria ideale di rottura è sostituita dalla seguente:

$$\sigma = \frac{My}{j} = \frac{15}{8} P$$

Nella parte I-III « Modalità di fornitura ».

Il primo periodo del secondo comma del n. 13 è sostituito dal seguente:

« Il sigillo metallico deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento e la specie del legante ».

L'ultimo comma della lettera *a*) del n. 14, è sostituito dal seguente:

« Il direttore dei lavori ha facoltà di autorizzare, con riserva, l'impiego del legante, dopo conosciuti i risultati delle prove meccaniche a sette giorni di stagionatura ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 5 febbraio 1934, n. 314.

Norme per la concessione dell'autorizzazione a tenere in Italia Congressi, e per l'istituzione di una Commissione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 2° dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486, convertito nella

legge 27 febbraio 1927, n. 244, gli Enti e le persone che intendono promuovere un Congresso nazionale o internazionale, debbono presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del prefetto della Provincia nella quale il Congresso dovrebbe tenersi, almeno tre mesi prima dalla data di svolgimento, regolare domanda in cui siano precisati l'Ente e le persone che desiderano promuovere il Congresso, nonchè lo scopo di esso.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) il programma, in cui siano indicate le modalità di svolgimento del Congresso, la data, città e luogo di riunione;

b) il piano finanziario;

c) l'elenco degli argomenti che dovrebbero trattarsi;

d) la composizione dei Comitati d'organizzazione.

Art. 2.

Le domande di autorizzazione a promuovere i Congressi di cui all'articolo precedente, sono sottoposte al preventivo parere di una Commissione permanente, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta come segue:

1° da un delegato designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2° da un delegato designato dal Ministero degli esteri;

3° da un delegato designato dal Ministero dell'educazione nazionale;

4° da un delegato designato dal Ministero delle corporazioni;

5° da due delegati designati dalla Reale accademia d'Italia;

6° da due delegati designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

7° da due delegati designati dalla Commissione italiana di cooperazione intellettuale;

8° da due delegati designati dal Partito Nazionale Fascista, di cui uno scelto fra i cultori di discipline politiche, giuridiche ed economiche.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con suo decreto, provvede alla nomina della Commissione e del suo presidente scelto fuori dei membri di essa. In caso di assenza o di impedimento, i delegati possono farsi rappresentare.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alle riunioni della Commissione può intervenire di volta in volta, su invito del presidente, un rappresentante del Ministero nella cui competenza rientrino i temi da trattarsi nel Congresso, salvo che il suddetto Ministero non abbia già il suo delegato in seno alla Commissione.

Art. 3.

È sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2:

a) sulla opportunità, da parte dell'Italia, di accettare l'invito rivolto in via ufficiale al Governo italiano di partecipare a Congressi internazionali aventi scopi esclusivamente scientifici e culturali, che hanno luogo all'estero, e di inviarvi una propria delegazione;

b) sulla costituzione delle delegazioni ufficiali incaricate di rappresentare l'Italia in seno ai Congressi internazionali aventi scopi scientifici e culturali, con facoltà di proporre il nome dei delegati e del presidente della delegazione;

c) sulla nomina dei delegati italiani in seno alle Commissioni internazionali permanenti, aventi scopi scientifici e culturali, anche quando queste abbiano in Italia corrispondenti Comitati permanenti, salvo il caso previsto dal successivo art. 8.

Quando si tratti delle nomine di rappresentanti dell'Italia a Congressi, conferenze e riunioni internazionali, aventi per oggetto la trattazione di materie statistiche, il parere della Commissione, di cui all'art. 2, si riferirà alle designazioni fatte dall'Istituto centrale di statistica a norma dell'art. 2, lettera *i*), del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

Art. 4.

Le domande e gli atti concernenti l'autorizzazione dei Congressi di cui alla presente legge sono sottoposti alla Commissione per il suo parere, corredati dall'avviso dei Ministeri e degli Enti interessati.

Art. 5.

In casi urgenti, nei quali manchi la possibilità di promuovere tempestivamente il parere della Commissione a' termini dell'articolo 3 della presente legge, è in facoltà del Capo del Governo di provvedere a quanto in detto articolo è previsto, senza promuovere il parere della Commissione.

Art. 6.

Qualora nei convegni internazionali aventi scopi scientifici e culturali vengano comunque predisposti schemi di atti internazionali, i delegati italiani ne informeranno tempestivamente anche il Ministero degli affari esteri, facendogli, possibilmente, pervenire il testo degli schemi stessi.

Art. 7.

Le spese per i rimborsi e per il pagamento delle competenze ai singoli delegati sono a carico dei rispettivi Dicasteri ed Enti di volta in volta interessati.

Art. 8.

Nulla è innovato per quanto riguarda la facoltà riconosciuta ad Enti italiani, con statuti approvati con legge e con decreto Reale, di designare i membri italiani in seno alle corrispondenti organizzazioni internazionali.

Gli Enti predetti debbono, però, dare partecipazione delle nomine fatte alla Presidenza del Consiglio, che ne informa il Ministero degli esteri e la Commissione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Itaia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 315.

Modificazioni all'organico del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza, in relazione alle accresciute esigenze tecniche dipendenti dallo sviluppo e dal completamento della Rete telefonica nazionale in cavi, di istituire nell'organico del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici tre nuovi posti di ingegnere con assegnazione al grado 9°, verso contemporanea riduzione compensativa di quattro posti nel quadro del personale amministrativo contabile;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella tabella *A* dell'organico del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'art. 2 del R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, sono istituiti tre posti di ingegnere aggiunto con assegnazione al grado 9° del personale direttivo.

Il personale amministrativo contabile, compreso nella predetta tabella *A*, è ridotto di quattro posti, due dei quali di impiegato amministrativo contabile di 1ª classe (grado 8°) e due di impiegato amministrativo contabile equiparato (grado 11°).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 6. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1934.

Istituzione di una Commissione per compiere gli studi occorrenti alla preparazione del regolamento e dei decreti relativi alle norme per la riorganizzazione dell'Ufficio della proprietà intellettuale e per l'iscrizione nell'Albo dei rappresentanti per le privative e i marchi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuta la necessità di predisporre il regolamento per l'applicazione della legge sulle privative industriali e sui marchi di fabbrica e di commercio di prossima emanazione, e di predisporre anche i decreti, previsti nella stessa legge, relativi alle norme per la riorganizzazione dell'Ufficio della proprietà intellettuale e per l'iscrizione nell'Albo dei rappresentanti per le privative e i marchi;

Decreta:

Art. 1.

È istituita una Commissione per compiere gli studi occorrenti alla preparazione del regolamento e dei decreti sopra menzionati.

Art. 2.

A far parte della Commissione di cui all'art. 1 sono chiamati:

S. E. il dott. Donato Faggella, senatore del Regno, primo presidente della Corte d'appello di Roma, presidente;

S. E. il dott. Gaetano Azzariti, primo presidente di Corte d'appello;

Prof. avv. Tullio Ascarelli, ordinario nella Regia università di Padova;

Dott. Alfredo Jannoni Sebastianini, direttore dell'Ufficio della proprietà intellettuale;

Comm. Evaristo Malagoli, capo divisione nella Ragioneria generale dello Stato;

Avv. Luigi Biamonti;

Avv. prof. Mario Ghiron;

Ing. Artemio Ferrario.

Roma, addì 27 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(5658)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana

N. 11419-24050.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Pouch fu Gregorio, nato a Trieste il 24 agosto 1894 e residente a Trieste, via della Guardia n. 46, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Polvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pouch è ridotto in « Polvi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Augusta Duimovic in Pouch fu Antonio, nata il 24 agosto 1902, moglie;
2. Dario di Giuseppe, nato il 24 ottobre 1923, figlio;
3. Saverio di Giuseppe, nato il 5 dicembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(701)

N. 11419-23022.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Povh fu Gregorio, nato a Trieste l'11 marzo 1897 e residente a Trie-

ste, via Mazzini n. 46, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Polvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Povh è ridotto in « Polvi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ernesta Pestelli in Povh di Giuseppe, nata l'11 aprile 1899, moglie;
2. Claudio di Alberto, nato il 12 gennaio 1921, figlio;
3. Leonardo di Alberto, nato il 15 gennaio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6, del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stastabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(702)

N. 11419-24048.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Schiuka di Carlo, nato a Trieste il 29 dicembre 1900 e residente a Trieste, via Romagna n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lucci ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Schiuka è ridotto in « Lucci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(703)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Avviso di rettifica.

Nella tabella n. I allegata al R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1934-XII, n. 37, in corrispondenza della qualifica di vice segretario coloniale è stato indicato il grado 10° anzichè 11°.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 117.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 16 settembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione: Graziani Gino fu Alberto per conto dei minori Graziani — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 1500 — Capitale: consolidato 5 per cento Littorio, con decorrenza 1° luglio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, addì 3 febbraio 1934 Anno XII

Il direttore generale: Ciarrocca

(1970)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 54.

Media dei cambi e delle rendite del 6 marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.62
Inghilterra (Sterlina)	59.03
Francia (Franco)	76.50
Svizzera (Franco)	376 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3 10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.60
Cecoslovacchia (Corona)	48.80
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.665
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.62
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.02
Olanda (Fiorino)	7.90
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.08
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	89.225
Id 3,50 % (1902)	86.75
Id 3 % lordo	65.70
Prestito Conversione 3,50 %	94.025
Buoni novennali Scadenza 1934 maggio	100.175
Buoni novennali Scadenza 1934 novembre	100.80
Id id id 1940	106.325
Id id id 1941	106.675
Id id id 1943	100.075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.575

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 250 posti di notaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365; 8 e seguenti del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953; 1 della legge 24 marzo 1932, n. 241; 3 e seguenti del R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, e 1 a 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 64;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso a duecentocinquanta posti di notaio, da assegnarsi, per ciascun distretto notarile, nella misura di due terzi per esame ed un terzo per titoli.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso per esame, per esservi ammessi, dovranno farne domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministro per la grazia e giustizia. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal podestà del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali, eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio, a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6° certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, con la dichiarazione che il concorrente è esente da difetti o imperfezioni fisiche. In caso diverso, questi dovranno essere esattamente descritti nel certificato, ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sull'idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno, oppure certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica. I concorrenti che abbiano conseguita la laurea in giurisprudenza in una Università del cessato Impero austro-ungarico dovranno produrre il diploma originale;

8° estratto autentico del registro dei praticanti, rilasciato dal competente Consiglio notarile, dal quale risulti che il concorrente avrà compiuto entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326; oppure la contromatrice del registro dei praticanti di cui all'art. 99, n. 4, del citato Regio decreto. Nei casi di pratica abbreviata il concorrente dovrà produrre anche i documenti che l'hanno giustificata.

I concorrenti che hanno già superato l'esame di idoneità al notariato o che hanno già partecipato ad altro concorso nazionale per esame per la nomina a notaio conseguendovi l'idoneità, dovranno esibire, in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato rispettivamente dal cancelliere della Corte d'appello o dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore e denominatore del voto complessivo riportato;

9° fotografia, formato tessera, incollata su di un foglio di carta bollata da L. 3 con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia e in parte sulla carta bollata.

Fotografia e firma dovranno essere dichiarate del concorrente, in calce al foglio, dal podestà del Comune o dal pretore del mandamento dove l'aspirante risiede o da un Regio notaio. Il podestà, il pretore o il notaio dovranno apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata;

10° documenti relativi al servizio militare eventualmente prestato durante la guerra 1915-18; e tutti quegli altri che il concorrente reputerà opportuno esibire, specialmente agli effetti della precedenza in graduatoria, ai sensi dell'art. 26 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

11° quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di L. 200, stabilita dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato gli esami di abilitazione o di idoneità al notariato;

12° quietanza comprovante l'effettuato versamento in un Archivio notarile distrettuale o sussidiario della somma di L. 100, di cui L. 50 per tassa di concorso e L. 50 per contributo alle spese del medesimo.

Non possono prender parte al concorso per esame coloro che, per due volte nei precedenti concorsi, non abbiano conseguita l'idoneità senza che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame sostenuto con esito negativo.

A tale effetto si considerano riprovati anche coloro che si siano ritirati o siano stati espulsi durante la prova di esame dei concorsi predetti, ed in quelle sostenute non abbiano riportato almeno trenta punti per ciascuna prova e non meno di trentacinque punti nella media delle prove medesime.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso per titoli, per esservi ammessi, dovranno farne domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministro per la grazia e giustizia. La domanda dovrà essere corredata dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 di cui al precedente art. 2.

Al concorso per titoli potranno prender parte soltanto:

1° coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione al notariato anteriormente al 1° luglio 1913 (art. 167, lettere *a*) e *b*) della legge 16 febbraio 1913, n. 89);

2° coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione al notariato successivamente a tale data, ma prima della guerra, ed abbiano prestato servizio militare durante la guerra, purchè la durata del servizio predetto non sia stata inferiore ad un anno (art. 2 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579);

3° coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione al notariato nella sessione del gennaio 1920 od in quella immediatamente successiva e che, avuto riguardo alla data della loro iscrizione nel registro dei praticanti, hanno diritto a far retrodatare la conseguita idoneità al tempo, in tutto o in parte, in cui ebbero a prestare il servizio militare durante la guerra per la durata non minore di un anno (articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601);

4° coloro che siano invalidi di guerra ed abbiano superato l'esame di abilitazione o di idoneità al notariato (articoli 2 e 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e art. 15 R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92);

5° coloro che abbiano esercitato funzioni di coadiutore permanente anteriormente al 1° luglio 1925, anche se sprovvisti di laurea in giurisprudenza (art. 5 della legge 6 agosto 1926, n. 1365);

6° gli ex combattenti che abbiano partecipato ad uno almeno dei concorsi nazionali per esami indetti a termine dell'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, conseguendovi l'idoneità (art. 1 della legge 22 gennaio 1934, n. 64).

A tale effetto sono considerati ex combattenti gli insigniti di medaglia al valor militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l'inabilità in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza e tutti coloro che per un anno almeno durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio, come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni prevedute nell'art. 6 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637;

7° i mutilati, gli invalidi ed i feriti per la causa nazionale e coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane (art. 2 capoverso 1° della legge 22 gennaio 1934, n. 64).

Il possesso dei titoli indicati in quest'ultimo numero dovrà essere provato:

a) dai mutilati ed invalidi della causa nazionale mediante il libretto di pensione privilegiata di guerra;

b) dai feriti per la causa nazionale mediante il brevetto di autorizzazione a fregiarsi del distintivo di onore per ferita fascista rilasciato dal Comando generale della M.V.S.N.;

c) da coloro che parteciparono alla Marcia su Roma mediante il brevetto rilasciato dal Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

d) dagli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, mediante attestazione del segretario della Federa-

zione dei Fasci di combattimento della provincia in cui risiede l'iscritto, ratificata dal Direttorio nazionale e contenente l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'iscrizione;

e) da coloro che militarono nelle legioni fiumane mediante il foglio di congedo relativo a tale qualità od altro documento equipollente rilasciato dalle autorità del luogo e del tempo, ovvero mediante gli stati di servizio od i fogli matricolari, nei quali siano state riportate le annotazioni relative al periodo di servizio prestato nelle formazioni fiumane ovvero anche mediante attestazione del Comando del distretto militare a cui l'interessato appartiene, rilasciato in base agli anzidetti stati di servizio o fogli matricolari.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso, nè per esame nè per titoli, coloro che, alla data di chiusura del medesimo, si troveranno iscritti nei ruoli dei notari in esercizio, o, in seguito a nomina conseguita, avranno titolo per esserlo.

Non saranno parimenti ammessi al concorso per esame coloro che alla data del presente decreto abbiano compiuto il 50° anno di età.

Tutti i documenti richiesti dai precedenti articoli 2 e 3 debbono essere prodotti in originale, escluse le copie conformi di qualsiasi specie, e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2.

Gli invalidi di guerra, sia che prendano parte al concorso per esame che a quello per titoli, oltre i documenti indicati negli articoli 2 e 3, dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra - Servizio di liquidazione pensioni dirette) in data posteriore a quella del presente decreto. La nomina a notaio degli invalidi di guerra è sempre subordinata all'esito della visita medico-collegiale, alla quale dovranno eventualmente essere sottoposti ai sensi dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, sia per esame che per titoli, e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai nn. 11 e 12 dell'art. 2 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il concorrente risiede.

Alle domande dovranno essere allegati, senza cucitura, i documenti richiesti, con un elenco dei medesimi in carta libera, redatto in duplice esemplare. Nelle domande dovranno essere esattamente indicate l'attuale occupazione e l'abituale residenza del concorrente.

Art. 6.

L'aspirante che intenda partecipare contemporaneamente al concorso per esame ed a quello per titoli dovrà presentare due distinte domande ed allegare a quella per il concorso per esame tutti i documenti richiesti, facendone, nella domanda per il concorso per titoli, espresso richiamo. A ciascuna domanda sarà unita una distinta bolletta di quietanza delle L. 100 di cui al n. 12 dell'art. 2, con l'indicazione del concorso al quale si riferisce.

Art. 7.

Il Ministro delibererà sull'ammissione degli aspiranti al concorso, dandone loro partecipazione individuale.

Art. 8.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principî dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni e nei locali che saranno stabiliti con altro decreto.

Art. 10.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno 30 punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di 105 nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno 30 punti in ciascun gruppo di materie e non meno di 105 punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno 30 punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi nazionali per esame sarà aumentato di cinque punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.

Tale aumento verrà applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di 210 punti su 300 con i minimi stabiliti nei comma precedenti.

Art. 11.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

Art. 12.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri aspiranti dichiarati idonei.

A parità di voti avranno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato gli esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità di condizioni, dopo l'applicazione del precedente comma, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 13.

Nel concorso per titoli i componenti la Commissione esaminatrice disporranno ciascuno di 40 punti per la valutazione dei titoli di ciascun aspirante. La somma dei punti assegnati al concorrente costituirà il punto definitivo col quale sarà collocato in graduatoria.

A parità di voti, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 14.

Tanto la graduatoria dei vincitori del concorso per esame e dei dichiarati idonei, quanto quella dei primi classificati nel concorso per titoli in numero doppio dei posti da assegnarsi, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme con l'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 15.

Entro 15 giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero in cui saranno pubblicate le graduatorie e gli elenchi di cui al precedente articolo, i concorrenti compresi in ciascuna graduatoria dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia una dichiarazione nella quale indicheranno le sedi nelle quali preferirebbero di essere destinati ed il relativo ordine di preferenza. Qualora mancherà tale dichiarazione o le sedi prescelte non potranno essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio, il Ministro provvederà di ufficio all'assegnazione della sede.

I concorrenti per esame, entro il limite dei posti loro spettanti per ciascun distretto, avranno sui concorrenti per titoli la precedenza nella scelta della sede.

Roma, addì 6 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(5656)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.